



DEFIBRILLATORI SEMIAUTOMATICI OBBLIGHI PER LE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE E SOCIETA' SPORTIVE DILETTANTISTICHE.

Il Decreto Ministeriale del 26 giugno 2017 ha messo la parola fine ai dubbi e alle linee guida per le Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche sulla dotazione obbligatoria dei "DEFIBRILLATORI SEMIAUTOMATICI".

Il Decreto è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 28 giugno 2017 e all'articolo 1 individua le condizioni che impongono l'assolvimento dell'obbligo di presenza del Defibrillatore semiautomatico, di seguito il testo dell'articolo 1 lettera a e b:

Articolo 1

Dotazione ed impiego dei defibrillatori da parte delle società sportive dilettantistiche.

1.L'obbligo di dotazione e impiego di defibrillatori semiautomatici ed eventuali altri dispositivi salvavita di cui all'articolo 7, comma 11, del decreto legge 13 settembre 2012, n.158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n.189, si intende assolto da parte delle associazioni e società sportive dilettantistiche, come definite dall'articolo 5 del decreto ministeriale 24 aprile 2013, alle seguenti condizioni:

- a) **qualora utilizzino un impianto sportivo, come definito dall'articolo 2 del decreto Ministro dell'interno del 18 marzo 1996 e avente carattere permanente, che sia dotato di defibrillatore semiautomatico o a tecnologia più avanzata;**
- b) **qualora sia presente una persona debitamente formata all'utilizzazione del dispositivo durante le gare inserite nei calendari delle Federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate, durante lo svolgimento di attività sportive con modalità competitive ed attività agonistiche di prestazione disciplinate dagli enti di promozione sportiva, nonché durante le gare organizzate da altre società dilettantistiche.**

Analizzando la lettera a) va individuata la definizione di impianto sportivo descritta nel decreto ministeriale 18 marzo 1996 norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi, di seguito il testo:

Art.1 CAMPO DI APPLICAZIONE

Sono soggetti alle presenti disposizioni i complessi e gli impianti sportivi di nuova costruzione e quelli esistenti, già inseriti a tale uso anche se inseriti in complessi non sportivi, nei quali si intendono realizzare variazioni distributive e/o funzionali, eccetto gli interventi di manutenzione ordinaria di cui all'art.31 lettera a) della legge 5/8/78 n.457, nei quali si svolgono manifestazioni e /o attività sportive regolate dal CONI e FSN riconosciute dal



DEFIBRILLATORI SEMIAUTOMATICI OBBLIGHI PER LE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE E SOCIETA' SPORTIVE DILETTANTISTICHE.

CONI, riportate nell'allegato, ove è prevista la presenza di spettatori in numero superiore a 100.

I suddetti complessi o impianti sportivi, nel seguito denominati impianti sportivi, devono essere conformi oltre che alle presenti disposizioni anche ai regolamenti del CONI e delle FSN Nazionali e Internazionali.

Per i complessi e gli impianti ove è prevista la presenza di spettatori non superiore a 100 o privi di spettatori, si applicano le disposizioni di cui al successivo art.20.

Art.2 DEFINIZIONI

Si fa riferimento ai termini, definizioni generali, simboli grafici di prevenzione incendi tolleranze dimensionali di cui al decreto del Ministro dell'Interno 30 novembre 1983 ed alle seguenti ulteriori definizioni:

- Spazio di attività sportiva. Spazio conformato in modo da consentire la pratica di una o più attività sportive; nel primo caso lo spazio è definito monovalente, nel secondo polivalente; più spazi di attività sportiva contigui costituiscono uno spazio sportivo polifunzionale.

- Zona di attività sportiva. Zona costituita dallo spazio di attività sportiva e dai servizi di supporto.

- Spazio riservato agli spettatori. Spazio riservato al pubblico per assistere alla manifestazione sportiva.

- Zona spettatori. Zona riservata al pubblico che comprende lo spazio riservato agli spettatori, i servizi di supporto ad essi dedicati, gli eventuali spazi e servizi accessori con i relativi percorsi.

- Spazi e servizi di supporto. Spazi e servizi direttamente funzionali all'attività sportiva o alla presenza di pubblico.

- Spazi e servizi accessori. Spazi e servizi, non strettamente funzionali, accessibili al pubblico o dallo stesso fruibili.

- Impianto sportivo. **Insieme di uno o più spazi di attività sportiva dello stesso tipo o di tipo diverso, che hanno comune i relativi spazi e servizi accessori, preposto allo svolgimento di manifestazioni sportive. L'impianto sportivo comprende:**

- a) lo spazio o gli spazi di attività sportiva;
- b) la zona spettatori;
- c) eventuali spazi e servizi accessori;
- d) eventuali spazi e servizi di supporto.

- Impianto sportivo all'aperto. Impianto sportivo avente lo spazio di attività scoperto. Questa categoria comprende anche gli impianti con spazio riservato agli spettatori coperto.

- Impianto sportivo al chiuso. Tutti gli altri impianti non ricadenti nella tipologia degli impianti all'aperto.



DEFIBRILLATORI SEMIAUTOMATICI OBBLIGHI PER LE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE E SOCIETA' SPORTIVE DILETTANTISTICHE.

- Complesso sportivo. Uno o più impianti sportivi contigui aventi in comune infrastrutture e servizi; il complesso sportivo è costituito da uno o più impianti sportivi e dalle rispettive aree di servizio annesse.
- Area di servizio annessa. Area di pertinenza dell'impianto o complesso sportivo recintata per controllarne gli accessi.
- Area di servizio esterna. Area individuata temporaneamente, annessibile all'impianto o complesso sportivo mediante recinzione mobile.
- Zona esterna. Area pubblica circostante o prossima all'impianto o complesso sportivo che consente l'avvicinamento allo stesso, e lo stazionamento di servizi pubblici o privati.
- Spazi di soccorso. Spazi raggiungibili dai mezzi di soccorso e riservati alla loro sosta e manovra.
- Via d'uscita. Percorso senza ostacoli al deflusso che conduce dall'uscita dello spazio riservato agli spettatori e dallo spazio di attività sportiva all'area di servizio annessa o all'area di servizio esterna.
- Spazio calmo. Luogo sicuro statico contiguo e comunicante con una via di esodo verticale od in essa inserito. Tale spazio non deve costituire intralcio alla fruibilità delle vie di esodo ed avere caratteristiche tali da garantire la permanenza di persone con ridotte o impedito capacità motorie in attesa dei soccorsi.
- Percorso di smistamento. Percorso che permette la mobilità degli spettatori all'interno dello spazio loro riservato.
- Strutture pressostatiche. Coperture di spazi di attività sostenute unicamente da aria immessa a pressione.
- Capienza Massimo. Massimo affollamento ipotizzabile.

Leggendo le norme sopra esposte gli impianti sportivi non sono semplici palestre o sale generiche ma luoghi all'uopo individuati e censiti che comprendano:

- a) lo spazio o gli spazi di attività sportiva;
- b) la zona spettatori;
- c) eventuali spazi e servizi accessori;
- d) eventuali spazi e servizi di supporto.

Si giunge alla conclusione che le associazioni o società che svolgano attività sportive e competitive in sedi diverse dagli impianti sportivi non debbano dotarsi di "DEFIBRILLATORI SEMIAUTOMATICI".